

Civile Ord. Sez. 6 Num. 27739 Anno 2018
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: VALITUTTI ANTONIO
Data pubblicazione: 31/10/2018

ORDINANZA

sul ricorso 4555-2018 proposto da:

ATUCHUCKWN EBUKA, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall'avvocato ALESSANDRO PRATICO';

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585, QUESTURA DI TORINO;

- intimati -

avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di TORINO, depositata il
15/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 11/09/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO
VALITUTTI.

Rilevato che:

Ebuka Atuchuckwn ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso l'ordinanza del Tribunale di Torino n. 3468/2017, depositata il 15 dicembre 2017, con la quale è stato rigettato il ricorso, proposto dal medesimo, avverso la proroga del trattenimento dell'istante presso il CPR Brunelleschi di Torino, richiesta dalla Questura della stessa città, essendo stato l'Atuchuckwn condannato a mesi otto di reclusione, pena sospesa, per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni;

il Ministero dell'interno e la Questura di Torino non hanno svolto attività difensiva;

Considerato che:

con i due motivi di ricorso – denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 142 del 2015, nonché l'omesso esame di fatti decisivi per la controversia, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ. – il ricorrente si duole del fatto che il tribunale abbia accolto l'istanza della Questura di proroga del trattenimento del medesimo presso il CPR Brunelleschi di Torino;

il giudice di merito non avrebbe tenuto conto, invero, del fatto che all'istante era stato concesso – dal Tribunale di Cremona, che lo aveva condannato, il 13 dicembre 2017, a mesi otto per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni – il beneficio della sospensione condizionale della pena;

Ritenuto che:

ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. c) del d.lgs. nn. 142 del 2015, la proroga del trattenimento dell'immigrato nel centro sia possibile quando il medesimo costituisca un «pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica»;

solo il concreto accertamento della pericolosità sociale impedisca la formulazione del giudizio prognostico favorevole, indispensabile per la concessione della sospensione condizionale della pena (Cass., 05/03/2009, n. 14380; Cass., 19/05/1999, n. 2416);

Rilevato che:

nel caso di specie, il Tribunale di Cremona ha concesso all'odierno resistente il beneficio della sospensione condizionale della pena, accertando in concreto che il giudizio prognostico circa la non commissione di ulteriori reati da parte del medesimo era positivo; di conseguenza la pericolosità del Atuchuckwn non si palesa – in concreto – sussistente;

Ritenuto che:


l'accoglimento del ricorso comporti la cassazione dell'impugnata sentenza con rinvio al Tribunale di Torino in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame del merito della controversia, facendo applicazione dei principi di diritto suesposti, e provvedendo, altresì, alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti; rinvia all Tribunale di Torino in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 11/09/2018.

Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA